

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TITOLO I

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLAREVISIONE DELL' ORDINAMENTO FINANZIARIO REGIONALE ED INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA

Art. 1

Indirizzi di politica di spesa

1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall' anno 1994, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, prevista dal disegno di legge n. 1650/1992, << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1993) >>, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:

a) maggiori finanziamenti per l' attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell'elenco n. 5 - Fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993 - 1995;

b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1994 e 1995 e finanziate, in attesa della suddetta revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall' articolo 52 dello Statuto speciale di autonomia e indicato dall' articolo 11 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;

c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e al DPR 19 marzo 1990, n. 70.

Art. 2

Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali

- 1.** La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell'azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli Enti strumentali.
- 2.** La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.
- 3.** Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell'agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.